

CITTA' DI SALUZZO

Provincia di Cuneo

STATUTO

FONDAZIONE

AMLETO BERTONI

CITTA' DI SALUZZO

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 dell'11.5.2005

ARTICOLO 1 FONDAZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti del codice civile, è istituita dal Comune di Saluzzo la fondazione denominata:

-----“FONDAZIONE AMLETO BERTONI - CITTA' DI SALUZZO”-----

che del detto Comune è ente strumentale ai sensi degli articoli 112 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267.

Possono assumere la qualifica di cofondatori partecipanti, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, le persone giuridiche pubbliche, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di Cuneo, e le seguenti associazioni di categoria aventi sede nel territorio comunale di Saluzzo:

- associazioni di categoria degli artigiani
- associazioni di categoria dei commercianti
- associazioni di categoria degli agricoltori

che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti in natura o contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

I cofondatori partecipanti potranno destinare il proprio contributo, per la parte eccedente la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione, a specifici progetti o attività della Fondazione.

La qualifica di cofondatore partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato.

ARTICOLO 2 SCOPI E FINALITÀ

La Fondazione non ha fine di lucro.

Le eventuali attività economiche da essa svolte sono esclusivamente funzionali al

raggiungimento dei suoi scopi istituzionali di pubblico interesse.

Scopi principali della Fondazione sono:

1. lo sviluppo ed il sostegno turistico ed economico della città di Saluzzo;
2. la salvaguardia delle tradizioni cittadine;
3. la promozione culturale, turistica, artistica ed economica della Città e del suo Territorio.

Tali scopi saranno perseguiti anche con l'organizzazione e/o la partecipazione (sia in Italia che all'Estero) a fiere, mostre, esposizioni, spettacoli, manifestazioni, convegni, pubblicazioni, corsi, centri di documentazione ed ogni altra iniziativa volta a sostenere le attività produttive ed a creare od incentivare flussi turistici nella zona del Saluzzese e delle sue Valli di riferimento.

In particolare dovrà essere assicurata la realizzazione delle tradizionali mostre dell'artigianato e dell'antiquariato.

Per il perseguimento della propria attività la Fondazione potrà associarsi nelle forme giuridiche più opportune con enti pubblici o privati o con altre organizzazioni, qualunque ne sia la natura giuridica, che si propongano finalità uguali od affini alla Fondazione stessa e sempre nel rispetto del pubblico interesse.

Tutte le iniziative e le attività della Fondazione dovranno comunque essere realizzate in conformità agli indirizzi programmatici stabiliti triennialmente dall'Amministrazione Comunale di Saluzzo.

ARTICOLO 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti e/o apporti da parte del Comune di Saluzzo, quale fondatore e degli altri cofondatori, in denaro e/o in natura, fra cui rientrano i beni immobili conferiti in usufrutto trentennale da parte dell'Ente fondatore stesso. I beni immobili già conferiti in uso trentennale possono essere attribuiti in piena proprietà alla Fondazione;
- dagli apporti in denaro e/o dai conferimenti in natura effettuati dai soggetti di cui al comma II dell'art. 1;
- dai beni mobili e/o immobili acquisiti dalla Fondazione utilizzando proprie disponibilità e

comunque ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, anche gratuito;

- dai lasciti, donazioni, contributi da parte di terzi, enti pubblici e/o privati, persone giuridiche e/o fisiche:

Gli apporti, i conferimenti, le acquisizioni, i lasciti, le donazioni ed i contributi di cui sopra, eseguiti in natura (beni mobili e/o immobili), sono espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste al precedente articolo.

A tal fine il Consiglio di amministrazione, prima dell'acquisizione di beni immobili, nomina un esperto che valuti il valore degli stessi e dichiari, con perizia asseverata, che quest'ultimo rappresenta un incremento del patrimonio della Fondazione, nello spirito di quanto sopra sancito; nel caso, invece, di acquisizione di beni mobili, è facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere la perizia di cui sopra, tenuto conto dell'importanza del bene stesso.

Nel perseguimento delle finalità e degli scopi statutari la Fondazione è tenuta a mantenere l'integrità economica del patrimonio.

I ricavi delle attività istituzionali, strumentali e connesse della Fondazione, nonché le rendite e gli avanzi di gestione, ove non impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, sono utilizzati per incrementare il patrimonio.

ARTICOLO 4

SEDE ED AMBITO DI OPERATIVITÀ

La sede legale della Fondazione è in Saluzzo, nei locali concessi a titolo di usufrutto dal Comune di Saluzzo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi operative nell'ambito del Comune di Saluzzo o anche in altri Comuni del Saluzzese, previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5

PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITÀ BILANCIO – ESERCIZIO SOCIALE

La Fondazione esercita la propria attività sulla base di una pianificazione triennale, sia

operativa che finanziaria, articolata su programmi annuali, in conformità agli indirizzi programmatici stabiliti dall'Amministrazione Comunale di Saluzzo, come specificato al precedente articolo 2, ultimo comma.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione presenta il piano triennale ed il programma annuale all'Amministrazione Comunale, la quale, entro 45 giorni da tale presentazione, deve, con delibera del Consiglio Comunale, approvarli, valutata la loro conformità al piano triennale comunale di indirizzo.

Entro il mese di aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente in base ai principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e lo rimette al Consiglio Comunale.

Il Consiglio di Amministrazione deve consegnare al Collegio dei Revisori dei Conti la bozza di bilancio almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione del bilancio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha tempo 10 giorni per esaminare la bozza di bilancio di cui sopra e per depositare presso la sede della Fondazione la propria relazione.

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Presidente Onorario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Segretario Generale (ove nominato);
- i Comitati e le Commissioni (ove nominati).

ARTICOLO 7

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno 7 (sette)

membri, di cui:

a) sette (7) nominati dal Sindaco di Saluzzo ai sensi dell'articolo 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 come segue:

- uno (1) su indicazione del Sindaco stesso;
- uno (1) su indicazione dell'assessore alla Cultura;
- uno (1) su indicazione dell'assessore al Turismo e Commercio;
- uno (1) su indicazione dell'assessore all'Agricoltura;
- tre, (3) di cui uno sia espressione della minoranza consiliare, tra i designati dalla conferenza dei capigruppo consiliari.

b) Ogni cofondatore partecipante di cui al comma secondo dell'articolo 1, ha diritto a nominare un componente del Consiglio d'Amministrazione.

Qualora le associazioni di categoria di cui al comma II dell'articolo 1 e la Camera di Commercio di Cuneo non assumano la qualifica di cofondatori partecipanti, designano ugualmente un rappresentante al Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto, che viene nominato dal Sindaco, come segue:

- uno (1) tra i designati dalla Camera di Commercio della Provincia di Cuneo;
- uno tra i designati dalle associazioni di categoria degli artigiani aventi sede nel territorio comunale di Saluzzo;
- uno tra i designati dalle associazioni di categoria dei commercianti aventi sede nel territorio comunale di Saluzzo,
- uno tra i designati dalle associazioni di categoria degli agricoltori aventi sede nel territorio comunale di Saluzzo.

Tali rappresentanti non concorrono a formare il Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per la durata del mandato del Sindaco.

Sarà cura del Sindaco subentrante di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione entro 45 giorni dall'avvenuta sua nomina; fino a tale nuova nomina resterà ancora in carica il vigente Consiglio di Amministrazione per l'espletamento della ordinaria gestione.

Nella seduta d'insediamento il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, a maggioranza semplice.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Ogni singola associazione di categoria non potrà comunque esprimere contemporaneamente

un consigliere di amministrazione ed un rappresentante.

Per i consiglieri d'amministrazione e i rappresentanti valgono le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali.

I membri del Consiglio di Amministrazione e i rappresentanti nominati in sostituzione di altri deceduti, dimessi o decaduti, durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

La qualità di Consigliere di Amministrazione o di rappresentante, qualora vi sia stata nomina o designazione da parte di una associazione di categoria, cessa con la perdita della qualità di associato nella stessa.

In tal caso, l'interessato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque non oltre la residua durata del Consiglio di Amministrazione.

La condizione di pensionato del rappresentante di una associazione di categoria non determina la decadenza dalla carica.

Coloro che subentrano in sostituzione di altri dimissionari, deceduti o decaduti, sono nominati entro 45 giorni dal momento in cui si è verificata la causa di decadenza.

Si dà atto che, qualora altre associazioni di artigiani, di commercianti o di agricoltori di livello generale volessero aggiungersi a quelle che attualmente operano in città, sarà cura delle stesse associazioni appartenenti ad una medesima categoria professionale di designare, di comune accordo ed alla scadenza del mandato del proprio designato in carica, i nomi di cui al primo comma del presente articolo.

La mancata approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, per due (2) volte consecutive, del piano triennale e del programma annuale, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del presente Statuto, può comportare la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, dichiarata dal Sindaco di Saluzzo.

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dal Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, nel caso di gravi violazioni degli atti di indirizzo del Comune, tali da pregiudicare il rapporto fiduciario con l'Amministrazione e in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di trasparenza nei confronti dei consiglieri comunali di cui all'art. 43 del Testo Unico sugli Enti Locali.

Prima di procedere allo scioglimento il Sindaco contesta formalmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione i motivi del provvedimento di scioglimento e assegna un

tempo non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni scritte o per essere sentito; decorso tale termine provvede allo scioglimento con decreto motivato, tenuto conto delle osservazioni pervenute.

I consiglieri d'amministrazione e i rappresentanti decadono qualora perdano le condizioni previste per la nomina o sopravvengano condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica come previste dal presente Statuto.

La decadenza viene dichiarata con decreto motivato del Sindaco. Nel caso di causa sopravvenuta di incompatibilità, il Sindaco assegna un termine per fare cessare tale causa di incompatibilità, in analogia alla procedura prevista dal Testo Unico sugli Enti Locali per i consiglieri comunali.

ARTICOLO 8

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare e puramente in via esemplificativa e non esaustiva:

- dà pratica attuazione al programma annuale di attività, deliberando le varie iniziative e stabilendone le modalità esecutive;
- predispone ed approva i piani triennali ed annuali – operativi, finanziari e contabili – oltre al bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- assume il personale, stabilendone il ruolo tecnico ed organico, il trattamento economico e lo stato giuridico nell'ambito delle leggi e dei contratti nazionali di lavoro vigenti;
- predispone ed approva eventuali modifiche allo Statuto della Fondazione e lo scioglimento della stessa, secondo le modalità previste all'articolo 16 del presente Statuto;
- compie tutti gli altri atti necessari per l'espletamento dell'attività della Fondazione nell'ambito dei suoi scopi istituzionali, ivi compresa l'accettazione di donazioni, lasciti ereditari, contribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più consiglieri, ad eccezione di quanto riguarda il piano triennale ed annuale, il bilancio consuntivo, le modifiche statutarie, lo scioglimento e quant'altro la legge prevede di esclusiva

e collegiale competenza dell'organo amministrativo.

Il Consigliere investito di deleghe assume anche la veste di legale rappresentante della Fondazione, nei limiti della delega ricevuta, e può così espletare il suo mandato in nome e per conto dell'Ente stesso premettendo la dicitura "il Consigliere Delegato".

ARTICOLO 9 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il luogo delle sue riunioni è normalmente la sede legale od operativa; in caso di necessità può essere designato un luogo diverso.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, impedimento od inerzia, dal Vice-Presidente o da tre dei suoi membri.

La convocazione, con l'indicazione delle materie da trattarsi, deve essere fatta con invito scritto, inviato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (quali lettera a mano con firma di ricevuta, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica) almeno cinque (5) giorni liberi prima di quello dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le riunioni del Consiglio sono valide anche in mancanza delle predette formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri di amministrazione e la maggioranza dei Revisori dei conti effettivi in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il piano triennale ed il programma annuale sono deliberati con il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario Generale o da chi a tale funzione, assente il primo, venga nominato dal Presidente della riunione stessa.

I verbali delle deliberazioni sono tenuti a cura del Segretario in apposito registro. Ogni verbale è sottoscritto dal verbalizzante e dal Presidente.

Il verbale viene sottoposto ad approvazione, previa lettura, all'apertura della successiva riunione del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione vengono inviate a cura del Segretario Generale, al Comune di Saluzzo per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Potranno intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto al voto, anche i Revisori dei Conti ed il Presidente Onorario.

Per regolare compiutamente le modalità di funzionamento dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione può predisporre un Regolamento, che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 7 del presente Statuto, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione stesso;
- adotta ogni provvedimento opportuno in caso d'urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione immediatamente successiva, per la sua ratifica.

In caso di sua assenza o di impedimento, le attribuzioni del Presidente sono affidate al Vice Presidente.

ARTICOLO 11 IL PRESIDENTE ONORARIO

E' presidente onorario della Fondazione il Presidente pro-tempore della “Amleto BERTONI S.r.l. – Casa d’Arte Saluzzese – con Sede in Saluzzo – Via Griselda 22”, il quale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

ARTICOLO 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Consiglio di Amministrazione, all’atto della nomina del Collegio, provvede anche alla designazione del suo Presidente.

Al Collegio sono attribuite le funzioni di controllo amministrativo, finanziario e contabile, in conformità alle attribuzioni dei sindaci in genere; in particolare esso deve:

- provvedere al riscontro della gestione economico-finanziaria;
- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- assicurare il rispetto delle disposizioni di legge;
- esprimere il proprio parere mediante relazioni sia sul bilancio preventivo che sul bilancio consuntivo;
- effettuare le dovute verifiche di cassa e contabili in genere.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente, di regola, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto all’articolo 9 del presente Statuto.

Il Collegio dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; i suoi membri possono essere riconfermati.

In caso di cessazione di un membro effettivo, vi subentra il revisore supplente più anziano, il quale resta in carica fino alla prima riunione successiva del Consiglio di Amministrazione, che dovrà provvedere alla nuova nomina.

Il revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un altro comunque cessato, dura in carica fino alla scadenza del collegio al quale è stato chiamato a partecipare.

Ai Revisori dei conti effettivi spetta un compenso determinato dal Consiglio Direttivo, all'atto della loro nomina, nel rispetto delle Tariffe Professionali vigenti.

ARTICOLO 13 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche all'interno dei propri membri.

Al Segretario Generale spettano i seguenti compiti:

- coordinare il personale dipendente;
- collaborare con il Presidente e/o i Consiglieri delegati nell'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- coordinare le attività della Fondazione;
- predisporre, in stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, i piani ed i bilanci preventivi e consuntivi;
- partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto ove non abbia la qualità di membro eletto ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- verbalizzare le deliberazioni assunte dal Consiglio d'Amministrazione;
- provvedere alla tenuta dei verbali.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di determinare un compenso a favore del Segretario Generale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

ARTICOLO 14 I COMITATI E LE COMMISSIONI

Allo scopo di fornire pareri, relazioni e proposte in ordine alle materie di competenza della Fondazione e per coadiuvare gli organi dell'Ente nelle loro varie attività, possono essere nominati Comitati o Commissioni, senza oneri aggiuntivi a carico della Fondazione.

La nomina dei membri di tali Comitati o Commissioni spetta al Consiglio di Amministrazione

con scelta fra persone rappresentative ed esperte dell'arte, della cultura, del turismo, dell'artigianato, dell'antiquariato e del commercio.

Contestualmente alla nomina di ciascun Comitato o Commissione il Consiglio di Amministrazione indica il numero dei membri, la data eventuale entro la quale il Comitato o Commissione dovrà relazionare, l'oggetto di cui il Comitato o Commissione deve occuparsi, la durata dell'incarico, le modalità alle quali dovrà attenersi nell'esercizio dei compiti affidatigli.

La presidenza dei Comitati e/o delle Commissioni spetta ad un membro del Consiglio di Amministrazione, designato dal Consiglio stesso contestualmente alla nomina del Comitato o della Commissione.

ARTICOLO 15 RISORSE UMANE

La Fondazione può stipulare contratti di lavoro in tutte le forme previste dalla legislazione vigente nel settore privato.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la stipulazione dei contratti di lavoro o di fornitura di lavoro e ne determina i compiti e i compensi nell'ambito delle leggi e dei contratti vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare la direzione tecnica, culturale e/o artistica delle attività della Fondazione, nel complesso o per singole iniziative, ad esperti di provata competenza ed alta specializzazione mediante incarico esterno, determinandone preventivamente durata, oggetto e compenso di collaborazione.

La Fondazione può avvalersi, per lo svolgimento di propria attività, di contratti con società cooperative, convenzioni con associazioni e ogni altro strumento ritenuto idoneo, con caratteristiche di flessibilità gestionale e operativa e secondo criteri di economicità.

ARTICOLO 16 MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO DELLA FONDAZIONE

Le modificazioni al presente Statuto e l'eventuale scioglimento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Consiglio di Amministrazione

delibera, con voto favorevole dei due terzi dei componenti, le proposte di modifiche statutarie o la proposta di scioglimento e le comunica al Comune.

Il Consiglio Comunale delibera le modifiche statutarie o lo scioglimento sulla base delle proposte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, entro 45 giorni dalla comunicazione.

In caso di scioglimento la Fondazione verrà posta in liquidazione ed il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare uno o più liquidatori ed a deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 17

DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

I consiglieri comunali esercitano nei confronti della Fondazione i poteri di controllo previsti dal testo Unico sugli Enti Locali per gli enti strumentali.

In particolare:

ai sensi dell'art 43 del Testo Unico sugli Enti Locali hanno diritto di accesso ai documenti e alle notizie e informazioni in possesso della Fondazione, utili all'espletamento del loro mandato e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.

In caso di inadempienza grave agli obblighi di trasparenza sopra indicati, il Sindaco può revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

ARTICOLO 18

CONTRATTO DI SERVIZIO

Tra il Comune e la Fondazione viene stipulato un contratto di servizio che regola i rapporti tra i due Enti, con specifico riferimento alla qualità dei servizi resi agli utenti.

ARTICOLO 19

VIGILANZA – CONTROLLO DI GESTIONE

Il Comune esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui servizi gestiti direttamente.

Il controllo svolto dal Comune si aggiunge al controllo sulle fondazioni previsto dall'art. 25 del codice civile.

ARTICOLO 20 GETTONI DI PRESENZA E INDENNITÀ

A favore dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto, compatibilmente con le risorse del bilancio, un gettone di presenza nella misura massima prevista per i consiglieri comunali. Nessun compenso è previsto per i componenti dei Comitati e Commissioni di cui all'articolo 14 del presente Statuto.

Al Presidente della Fondazione può essere attribuito un compenso fino ad un massimo pari alla metà dell'indennità prevista per gli Assessori Comunali, compatibilmente con le risorse del bilancio.

ARTICOLO 21 NORME TRANSITORIE E FINALI

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco dovrà, entro 45 giorni dalla entrata in vigore del presente Statuto, nominare i due (2) membri nel modo seguente, in aggiunta ai nove previsti dal vecchio Statuto:

- uno (1) su indicazione dell'assessore al Turismo e Commercio;
- uno (1) su indicazione dell'assessore all'Agricoltura.

Le norme che operano la distinzione fra consiglieri di amministrazione e rappresentanti senza diritto di voto entreranno in vigore il 1° giugno 2006.

In ottemperanza, invece, dell'adeguamento del vigente Collegio dei Revisori dei Conti, che prevede anche la nomina di due (2) membri supplenti, tale ultima nomina verrà eseguita nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto si applicano le disposizioni del codice civile, del testo Unico sugli Enti Locali e la vigente normativa in materia.

ARTICOLO 22
ENTRATA IN VIGORE

Lo Statuto entra in vigore dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Regione Piemonte.